

Maria Giuseppina Muzzarelli

**Ma cosa avevano in testa? Copricapi femminili proibiti e consentiti fra Medioevo ed Età moderna\***

[A stampa in *Un bazar di storie. A Giuseppe Olmi per il sessantesimo genetliaco*, a cura di C. Pancino - R. G. Mazzolini, Trento 2006, pp. 13-28 © dell'autrice – Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali"]

Le donne del medioevo in testa avevano di tutto o quasi e legislatori e predicatori si impegnarono a fondo per tentare di ridurle all'obbedienza, il che significava indurle a mostrarsi in pubblico a capo coperto, sì, ma con sobrietà. Non cioè con quelle acconciature descritte in pieno XV secolo da Bernardino da Siena (1380-1444) come "a corna o a frittelle" ma anche "a merli", "a casseri", "a torri", "a taglieri" o "a frappe", con i capelli avviluppati in su o in giù. La critica del santo si rivolgeva a chi acconciava i capelli in guise tali da sembrar "civette e barbagianni e locchi"<sup>1</sup>. L'iconografia tramanda per quel secolo soprattutto immagini di balzi rotondeggianti e di copricapi a sella ma anche di rari, in Italia almeno, con ornati di veli molto in voga al di là delle Alpi e destinati a restare per sempre, nell'immaginario collettivo, sulla testa delle dame e/o delle fate<sup>2</sup>. Non mancano rappresentazioni di ghirlande e di cozzoni, cioè di trecce di capelli decorate con cordelle dorate, nastri di seta, perle e pietre preziose, ma anche di terzolle, acconciature formate da trecento perle. Per non parlare dei veli: lucenti e impalpabili veli ornano, più che coprire, il capo della Vergine in molte rappresentazioni trecentesche e quattrocentesche.

Dunque, negli ultimi secoli del Medioevo le donne sono quasi sempre rappresentate, per parole o per immagini, a capo coperto o, per essere più precisi, con il capo addobbato, decorato, riccamente ornato. Si poteva trattare di copricapi rigonfi e luccicanti o di complicate acconciature, veri e propri "castelli" di rame o di paglia intrecciata ricoperti di nastri, bende, veli, perle, nelle quali ai capelli si mescolavano gemme colorate, cordoncini e magari capelli posticci distinguibili per la diversa tonalità del colore<sup>3</sup>. L'uso di capelli posticci, attestato dall'iconografia, era avversato dai predicatori: Bernardino da Siena ha condannato i "capelli morti". Lo stesso vale per il francescano Giovanni da Capestrano (1386-1456), autore del trattato intitolato "De usu cuiuscumque ornatus" (Trattato degli ornamenti specie delle donne), che considerava peccato mortale ricorrere ai capelli di un'altra persona. Al massimo, sosteneva il capestranese, era concessa la sostituzione dei capelli con stoppa o pannicelli, come suggerito da alcuni dottori, in caso di calvizie per malattia<sup>4</sup>. Anche i legislatori mossero guerra ai toupet: una norma emanata a Foligno nel 1426 proibiva alle donne della città e del contado di portare balzi e cappucci ma anche "aliquam compositionem capillorum qui non essent inanti, vivi et naturales proprii capitis"<sup>5</sup>.

Se per uscire in città ci si addobbava come si è detto, non si stava a capo scoperto nemmeno in campagna, anzi tanto meno lavorando nei campi quando occorreva ripararsi dai raggi del sole. Se anche si portava in testa un semplice asciugatoio, che era un velo da testa di tessuto fitto, lo si sistemava sul capo in molti diversi modi.

---

\* Tanto di cappello, caro Beppe, per aver saputo mantenere un po' di leggerezza

<sup>1</sup> Bernardino da Siena, *Prediche volgari sul campo di Siena 1427*, a cura di Carlo Del Corno, Milano, Rusconi 1989, 2 voll., vol. 2, predica XXXVII, "Come ogni cosa di questo mondo è vanità", pp. 1068-1098, in partic. p. 1093. Si può vedere: Maria Giuseppina Muzzarelli, *Gli inganni delle apparenze. Disciplina di vesti ed ornamenti alla fine del Medioevo*, Torino, Scriptorium Paravia 1996, pp. 165-175.

<sup>2</sup> Cheunson Song, Lucy Roy Sibley, *The vertical Headdress of the Fifteenth Century Northern Europe*, in "Dress", 16, 1990, pp. 4-15.

<sup>3</sup> Vedere: Ludmila Kybalová, Olga Herbenová, Milena Lamarová, *Enciclopedia illustrata della moda*, ediz. ital. a cura di Giannino Molossi, Milano, Bruno Mondadori 2002, "Copricapo e veli", pp. 399-435.

<sup>4</sup> Giovanni da Capestrano, *Degli ornamenti specie delle donne*, a cura di Aniceto Chiappino, Siena, Edizioni Cantagalli 1956, pp. 115-116. Fra il 1434 e il 1438 Giovanni da Capestrano compose il trattato "De usu cuiuscumque ornatus" traendo probabilmente spunto dall'incarico che ricevette nel 1434 dal vescovo di Ferrara di trattare nella città estense il tema degli strascichi.

<sup>5</sup> *La legislazione suntuaria. Secoli XIII-XVI. Umbria*, a cura di Maria Grazia Nico Ottaviani, Roma 2005, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Dipartimento per i Beni Archivistici e Librari, Direzione Generale per gli Archivi, p. 399

La testa, e non solo quella delle donne, era un campo di rappresentazione: serviva a comunicare condizione sociale e personale, a manifestare fantasia e cura di sé, a rivelare ricchezza e privilegio ma anche a segnalare marginalità, lutto, sudditanza. A quest'ultimo significato fa preciso riferimento Giovanni da Capestrano quando richiama, in pieno Quattrocento, l'obbligo per le donne di portare il capo velato potendo sembrare immodestia l'andare a testa scoperta. Le donne, ricorda il francescano, devono velarsi per ragione di sudditanza, per evitare lo scandalo e per non muovere altri a lussuria. Ma bisogna velarsi sul serio, ricorda il frate, coprendo non solo la sommità del capo ma "la testa da ogni parte, anche dinanzi...per modo che appena se ne possa vedere il volto"<sup>6</sup>. L'obbligo alla velatura non valeva solo all'interno della Chiesa, giacché i motivi per i quali le donne dovevano velarsi, cioè in segno di umiltà e per ovviare alla libidine, valevano anche e soprattutto altrove: le donne, dunque, dovevano dovunque comparire velate. Nessuna poteva sfuggire all'obbligo, al massimo era scusabile la mancanza del velo da parte di una donna di tale deformità che, pur stando a capo scoperto, non poteva essere causa di lascivia<sup>7</sup>.

L'obbligo era condiviso anche dai legislatori. Come si legge in una Riformanza emanata a Terni nel 1549, ogni donna di più di 12 anni era tenuta a portare il velo in capo uscendo di casa "non però intendendo per transito de casa in casa". Il velo non doveva però essere di seta ma alle spose, nei primi sei mesi dopo il matrimonio, era consentito portarne uno serico. Passato tale periodo si incorreva, se trovate con un simile velo in testa, in una multa di 100 ducati alla quale si aggiungeva la scomunica e il sequestro dell'oggetto proibito "quale a ciascuno ufficiale sia licito levarli per executione et observantia"<sup>8</sup>.

Era dunque ritenuta dai moralisti cosa indecente e disonesta camminare a capo scoperto da parte di una donna che meritava la scomunica, secondo Giovanni da Capestrano, se osava rifiutare questo segno di sudditanza<sup>9</sup>. A partire dalla indicazione paolina (1 Cor. 11) di velare il capo si è consolidato l'uso femminile di coprirsi la testa fino a fare ricorso a complicate strutture tanto amate quanto avversate dai moralisti e dai legislatori.

Partiamo, per una breve ricognizione su cosa si mettevano in testa le donne tra Medioevo e Rinascimento, proprio da qui, dalla testimonianza cioè resa in materia dalle leggi suntuarie<sup>10</sup> emanate fra XIII e XVI secolo in Emilia-Romagna e in Umbria, due aree per le quali disponiamo della raccolta completa di queste norme.

In primo luogo direi che si ricava un incessante interesse per quello che le donne, soprattutto di loro infatti si parla in queste leggi, portavano in capo. Le loro teste rilucevano d'oro, come si evince dai ripetuti divieti di indossare oggetti interamente d'oro, come corone e cerchietti, oppure ornamenti composti d'oro, perle e altre pietre preziose. I divieti riguardano anche bende intessute di fili d'oro. Ornamenti del genere, in oro o in argento, ai quali fanno frequente riferimento le norme emanate nel XIII e nel XIV secolo, sono vietati praticamente in tutte le città ma probabilmente erano regolarmente indossati dovunque. Ciò si deduce dalle multe applicate nel 1365 alle bolognesi colte con corone in testa ma anche con più modesti eppur vietati cappucci. A tenore di Statuti emanati a Bologna nel 1335 era infatti vietato alle donne di più di 40 anni, di qualunque condizione e stato fossero, portare di giorno fuori di casa "caputeum discopertum seu capilinam discopertam in capite" pena una multa di 25 lire per ogni volta che si fosse disattesa la regola<sup>11</sup>. Da questo divieto non erano eccettuate nemmeno le mogli e figlie dei cavalieri e dei dottori in diritto e in medicina che godevano invece dell'esenzione delle altre restrizioni previste da quella normativa. Anche per loro valeva il divieto di portare fuori casa "caputeum vel capilinam". Ma la moglie di un cavaliere della famiglia dei Lambertini fu vista nella Chiesa di S. Pietro

---

<sup>6</sup> Giovanni da Capestrano, *Degli ornamenti*, cit., rubrica XIII, "Rispetto al velamento del capo", pp. 118-120, in partic. p. 118.

<sup>7</sup> Ivi, p. 120.

<sup>8</sup> *La legislazione suntuaria. Umbria*, cit., p. 851.

<sup>9</sup> Giovanni da Capestrano, *Degli ornamenti*, cit., p. 121.

<sup>10</sup> Maria Giuseppina Muzzarelli, *Le leggi suntuarie*, in *La moda*, a cura di Carlo Marco Belfanti, Fabio Giusberti, Storia d'Italia, Annali, 19, Torino, Einaudi 2203, pp. 185-220.

<sup>11</sup> *La legislazione suntuaria. Secoli XIII-XVI. Emilia-Romagna*, a cura di Maria Giuseppina Muzzarelli, Roma 2002, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Dipartimento per i Beni Archivistici e Librari, Direzione Generale per gli Archivi, p. 78.

maggiore “cum uno caputeo in capite contra formam statutorum” mentre una certa Agnesina fu scoperta con un cappuccio di velluto in testa<sup>12</sup>. Margherita di Simone finì denunciata perché teneva in capo “unam capellinam” davanti alla casa paterna, analogamente a Pinna che fu vista con “unam capellinam” in testa mentre tornava dalla chiesa di S. Maria in Monte; sempre in quei pressi fu scoperta con un cappuccio in testa anche Tomaxia<sup>13</sup>. Alla festa di San Gregorio la moglie di Egano Lambertini venne colta con il capo coperto da un cappuccio e la moglie di Cione Abatini di Firenze con una ghirlanda di perle. Altre donne furono denunciate perché avevano in testa corone di perle mentre la moglie di Giovanni da Legnano, dottore in legge e quindi appartenente ad un ambiente sociale che godeva in genere di privilegi in materia<sup>14</sup>, fu scoperta tanto in maggio come in giugno “cum uno caputeo in capite discopertum”<sup>15</sup>. Tutte furono multate. Lo stesso divieto risulta riproposto nel 1376 e valeva per tutte salvo i casi in cui le donne portavano “vestes in forma mulieris in eius dorsum”<sup>16</sup>. Da questa precisazione si ricava l’idea che il cappuccio fosse ritenuto capo maschile, da ciò il divieto per le donne di indossarlo per non ingenerare confusione.

Cappelli raccolti in trecce, coperti da veli e ornati da perle o di cordoncini, il tutto completato da coroncine e diademi non sempre di materiali preziosi ma anche semplicemente fatti di rame o di fiori freschi, costituivano le acconciature più amate, tra Due e Trecento, delle fanciulle ma anche dalle donne maritate. Era il tempo delle ghirlandette di petrarchesca memoria: per Petrarca “lassar le ghirlande e i verdi panni” corrispondeva alla fine della gioventù<sup>17</sup>. La relativa semplicità delle acconciature duecentesche era destinata a lasciar spazio nel corso del XIV secolo a copricapi più complessi.

Nel Trecento andavano di moda cappucci, cappelli di feltro e di paglia, copricapo a “corna” o a “sella”, cuffie, veli e ancora ghirlande in una stupefacente varietà di interpretazioni. Quanto l’iconografia è ricca di testimonianze, tanto la normativa suntuaria appare poco concessiva non consentendo che pochi copricapi di forma e materiale stabilito. Vietato alle donne di qualsiasi condizione, come si legge nella normativa imolese del 1334 ed analogamente a quanto abbiamo già visto valere a Bologna, “portare de die in domo vel extra domum in capite caputeum seu capellinam” pena una multa di 40 lire<sup>18</sup>. Vietato, come si stabilisce negli Statuti bolognesi del 1376, portare corone di perle o trecce d’oro o d’argento (forse si trattava di strisce d’oro o d’argento intrecciate con i capelli). Al più si poteva sfoggiare una cordelle d’oro o d’argento che pesasse al massimo un’oncia<sup>19</sup>. La normativa bolognese del 1376 faceva qualche concessione anche in tema di cappucci consentendo di portare “caputeum absque gabano” alla donna che “portaverit vestes in forma mulieris in eius dorsum”. Il cappuccio “ad gotas sine gabano” era inoltre consentito alle donne di più di 40 anni<sup>20</sup>. Come esistevano eccezioni per “status” e per età, così sono individuabili alcune costanti nelle limitazioni. Nel corso del XIV secolo è ricorrente il divieto di indossare corone o ghirlande alle quali si fa sempre meno riferimento nel Quattrocento.

A Perugia tanto nel 1318 come nel 1342 e nel 1366 alle donne è vietato portare in capo ghirlande di perle o corone d’argento. Quando scoperte con simili ornamenti vennero regolarmente multate<sup>21</sup>. Sempre a Perugia nel 1376 era proibito anche ogni cappuccio o mantello fatto di due diversi colori di panno (“duorum pannorum diversi coloris simul sutorum que vulgariter appellantur ‘divise’”<sup>22</sup>). Il divieto di indossare cappucci e vesti di due o più colori “vel cum signo aliquo alicuius divise”

---

<sup>12</sup> *Ivi*, rispettivamente p. 93 e 96.

<sup>13</sup> *Ivi*, p. 97.

<sup>14</sup> Osvaldo Cavallar, Julius Kirshner, “*Licentia navigandi... prosperis ventibus aflagantibus*”. *L’esonazione dei “doctores” e delle loro mogli da norme suntuarie*, in A Ennio Cortese. Studi promossi da Domenico Maffei e raccolti a cura di Italo Binocchi, Mario Caravale, Emanuele Conte, Ugo Petronio, Roma 2001, pp. 204-227.

<sup>15</sup> *La legislazione suntuaria. Emilia-Romagna*, cit., a pp. 99 e 101.

<sup>16</sup> *Ivi*, p. 107.

<sup>17</sup> Francesco Petrarca, *Canzoniere*, introduzione di Roberto Antonelli, note di Daniele Ponchiroli, Torino Einaudi 1992, XII, p. 14.

<sup>18</sup> *La legislazione suntuaria. Emilia-Romagna*, cit., p. 276.

<sup>19</sup> *Ivi*, p. 106.

<sup>20</sup> *Ivi*, p. 107.

<sup>21</sup> *La legislazione suntuaria. Umbria*, cit., p. 53.

<sup>22</sup> *Ivi*, p. 87.

ricompare nel 1420 e sembra giustificato dal fatto che non si volevano alimentare le divisioni in fazioni, riconoscibili dalla divisa, presenti in città e fonte di disordini e tensioni<sup>23</sup>.

A Parma nel primo quarto del XIV secolo valeva per le donne di qualunque condizione il divieto di indossare ghirlande di perle o corone d'oro, pena una multa di 50 lire<sup>24</sup> ma intorno alla metà del secolo vengono eccettuate dal divieto le donne dei marchesi, dei conti, dei cavalieri e dei dottori<sup>25</sup>. Dunque, se prima di questa data tutti, pagando, potevano adornare le proprie donne con simili oggetti, dalla metà del secolo perle e corone risultano riservate a un gruppo di privilegiati. A Reggio Emilia già nel 1311 era prevista l'esenzione dalle restrizioni usuali - corone e ghirlande di perle, ornamenti d'oro e d'argento - per le donne dei cavalieri<sup>26</sup>. Concessi al più, a tenore di Statuti del 1335, ornamenti da capo in seta ma per non più di tre onces<sup>27</sup>. A fine secolo, nel 1389, a Bologna nessuna donna di qualunque condizione e stato era consentito portare "tricerias aliquas in cordellis auri vel argenti in capite" ma era concessa una cordella di oro o d'argento da un'oncia. Per chi contravveniva era prevista una multa che Comune, podestà e notaio dell'Ufficio delle Corone si dividevano tra loro<sup>28</sup>. Tanti divieti finivano con il valere solo per chi non poteva permettersi di pagare la multa che assomigliava molto a una tassa sul lusso.

A Modena nel 1327 era proibito ogni tipo di corona preziosa ma anche "aliquod intrezatorium perlarum vel deauratum vel arientatum"; neanche 40 anni dopo si passa da un divieto assoluto ad uno relativo: non si possono portare in capo più di 5 onces di argento bianco o dorato<sup>29</sup>. A Piacenza nel 1323 al consueto divieto di portare in testa ornamenti di perle, d'oro o d'argento si accompagna la precisazione circa il consentito: "vistolam auro vel argento contestam et sfoliam vel frixium de auro amplitudinis unius digiti"<sup>30</sup> pena non solo la multa ma anche il temutissimo sequestro dell'oggetto proibito.

Nel corso del XV secolo fanno la loro comparsa nella normativa suntuaria il balzo, diffusissimo copricapo femminile, e le reticelle preziose. I provvedimenti suntuari bolognesi presi nel 1453 dal cardinale legato Bessarione concedevano alle donne dei cavalieri balzi di qualunque tessuto, quindi anche d'oro, privi però di perle e di pietre preziose mentre alle donne dei dottori erano preclusi, oltre alle perle e alle gemme, balzi di tessuto dorato<sup>31</sup>. A Forlì è a metà Cinquecento (1556) che si dosano anche gli ornamenti del capo a seconda della condizione sociale e alle cittadine viene consentito "per ornamento de la testa rede, cordelle o passamano d'oro o d'argento filato" fino a uno scudo d'oro "et per la notte o cavalcando o per pioggia beretta o capello di velluto senza piuma dentro"<sup>32</sup>. Alle "artesane et popolari" era accordato come ornamento del capo "passamano et rede d'ogni sorte di seda". Ai cittadini era consentito portare berrette e cappelli d'ogni sorte di seta e ai loro servitori berrette e altri capi smessi dai padroni<sup>33</sup> mentre agli artigiani e "popolari" erano proibiti cappelli e berrette di velluto. Anche a Parma il velluto era precluso agli artigiani e alle loro donne sia nelle berrette sia nelle scarpe<sup>34</sup>.

Sempre nel XV secolo la necessità di distinguere le vedove dalle sposate e le donne dabbene dalle meretrici indusse a stabilire a Perugia nel 1416 che nessuna donna potesse portare il mantello sul capo ("clamidem in capo") a meno che non si trattasse di vedova o di religiosa. Le meretrici dovevano portare un mantello lungo al massimo fino al ginocchio e non potevano coprirsi il capo con questo mantello. Solo alle vedove e alle religiose era riservata la possibilità di coprirsi il capo col mantello ma una correzione della norma predispose un allargamento della concessione in

---

<sup>23</sup> *Ivi*, p. 120.

<sup>24</sup> *La legislazione suntuaria. Emilia-Romagna*, cit., p. 448.

<sup>25</sup> *Ivi*, p. 450.

<sup>26</sup> *Ivi*, p. 583.

<sup>27</sup> *Ivi*, p. 595.

<sup>28</sup> *Ivi*, p. 112. Vedere: M.G.Muzzarelli, *Il corpo spogliato. Multe, scomuniche e stratagemmi per il rispetto delle leggi suntuarie*, in *Corpo et parure*, "Micrologus. Natura, Scienza e Società Medievali", XIII, 2006, in corso di stampa.

<sup>29</sup> *La legislazione suntuaria. Emilia-Romagna*, rispettivamente p. 391 e p. 394.

<sup>30</sup> *Ivi*, p. 477.

<sup>31</sup> *Ivi*, vedere pp. 148- 152.

<sup>32</sup> *Ivi*, p. 329.

<sup>33</sup> *Ivi*, p. 330.

<sup>34</sup> *Ivi*, p. 461.

favore delle donne che avessero più di 40 anni e a quante dovessero coprirsi in caso di pioggia<sup>35</sup>. In altre città, come vedremo, la distinzione fra donne dabbene e di malaffare si giocò con veli di diverso colore.

Nel Cinquecento appare reiterato il riferimento sia alle piume sia alle berrette che, come si precisa a Bologna nel 1545, non dovevano avere perle o pietre preziose. Perle e pietre erano proibite anche nelle cuffie da donna consentite però in tessuto d'oro o d'argento<sup>36</sup>. Più di una normativa prevedeva che le berrette non si portassero fuori casa di giorno ma fossero consentite alla notte "per loro utilità" purché senza piume o altri ornamenti proibiti. Nel 1559 sempre a Bologna si precisava in un Bando che le berrette in capo erano vietate di giorno "eccetto in villa ma però sempre senza piuma etiam nelli capelli" mentre le cuffie consentite erano "d'oro o d'argento filato ma non battuto né con altri ornamenti"<sup>37</sup>. Nel XVI secolo il divieto di ornarsi il capo con piume appare costante e non solo nelle aree di cui qui ci stiamo occupando: i provvedimenti di Clemente VII del 1532 vietavano ai romani "di qual si voglia età, grado, preminenza o conditione portare per la città alcuna sorte di penne"<sup>38</sup>. Ancora a Bologna, nel 1561 risulta proibito alle donne di indossare "la biretta in capo di giorno per la città e portandola di notte overo in villa, sia senza piuma et altri ornamenti proibiti, la quale piuma et ornamenti s'intendano anchora proibiti nelli capelli per le donne, in tutti i luoghi et in tutti i tempi"<sup>39</sup>. Le meretrici, che a tenore di bando emesso nel 1545 dovevano portare in capo, per distinguersi dalle donne dabbene, un velo giallo, nel 1566 erano invece tenute a indossare "per segno della loro impudicitia... sopra il drappo in capo la beretta o il cappello con piuma o senza piuma"<sup>40</sup>. Le piume risultano proibite a Bologna "nelli cappelli né in qualunque altro modo" anche nel 1575<sup>41</sup> e nel 1586 viene precisato che non si possono portare nelle berrette e nei cappelli le penne chiamate aironi né in città né fuori mentre dieci anni più tardi un bando proibì "penne, pennacchi d'airone et d'ogni sorte et altre cose simili che mostrino pennacchi"<sup>42</sup>. Anche a Faenza nel 1560 si fa divieto sia agli uomini sia alle donne di portar piume o medaglie d'oro o altri ornamenti del genere nelle berrette e si aggiunge che le donne non possono portar di giorno per la città la berretta in capo<sup>43</sup>. Il divieto è ripetuto nel corso del secolo in forme diverse e nel 1574 un provvedimento precisa che penne o piume di qualsiasi tipo sono proibite a tutti<sup>44</sup>.

Nel Cinquecento le piume, che in ambiente cortese d'Oltralpe furoreggiavano già un secolo prima, colpirono l'immaginazione di viaggiatori e di letterati diventando oggetto di discorso e di ammirazione e quindi anche ornamento apprezzato, tanto che si è parlato di "febbre piumaria"<sup>45</sup> che si manifestò con piume nel vestiario militare, nei ventagli femminili, nei baschi maschili. Le si appuntava di solito sulla sinistra fuorché in Francia ove si usava fissarle a destra. I giovani spesso rappresentati dall'iconografia in abiti vistosi portavano in capo già in pieno Quattrocento berretti con piume. Queste ultime erano destinate a restare stabilmente nei copricapi ed in altri oggetti, nei ventagli ad esempio, nonostante l'ostilità dimostrata concordemente dai legislatori nei riguardi di penne e pennacchi e dovuta probabilmente al pericolo paventato di restringimento delle distanze fra esseri umani ed animali.

---

<sup>35</sup> *La legislazione suntuaria. Umbria*, cit., p. 117.

<sup>36</sup> *La legislazione suntuaria. Emilia-Romagna*, cit., p. 183.

<sup>37</sup> *Ivi*, rispettivamente p. 201 e p. 205.

<sup>38</sup> Anna Esposito, *La normativa suntuaria romana tra Quattrocento e Cinquecento*, in *Economia e società a Roma tra Medioevo e Rinascimento*, a cura di Anna Esposito e Luciano Palermo, Roma, Viella 2005, pp. 147-164, in partic. p. 156.

<sup>39</sup> *La legislazione suntuaria. Emilia-Romagna*, cit., p. 206.

<sup>40</sup> *Ivi*, rispettivamente p. 190 e p. 211.

<sup>41</sup> *Ivi*, p. 240.

<sup>42</sup> *Ivi*, rispettivamente p. 255 e p. 260.

<sup>43</sup> *Ivi*, p. 543.

<sup>44</sup> *Ivi*, p. 547.

<sup>45</sup> Paola Goretti, *Il serpente piumato: il mito del selvaggio dai repertori cinquecenteschi al fatalismo*, in *Il vestito dell'altro. Semiotica, arti, costume*, a cura di Giovanna Franci e Maria Giuseppina Muzzarelli, Milano, Lupetti 2005, pp. 149-177, in partic. p. 160.

Sta di fatto che tanto a Bologna come a Perugia, per limitarsi a questi due soli casi, in pieno XVI secolo era proibito alle donne indossare berrette e ornarsi con penne<sup>46</sup>. Una norma perugina del 1559 elencava quanto era proibito e quanto invece consentito: vietato ogni ornamento d'oro o d'argento "puro né contraffatto", vietate perle e gemme ma consentita una rete di filo d'oro, vietate le berrette e consentiti cappelli di vario genere purché privi di ricami, piume o medaglie<sup>47</sup>. Medaglie del genere o pietre preziose sui berretti sono testimoniate dall'iconografia: compaiono sul copricapo di Cesare Borgia o dell'imperatore Carlo V.

Alle meretrici di Perugia era consentito vestirsi e ornarsi a piacimento, senza cioè patire alcuna restrizione, ma erano tenute a indossare sempre fuori di casa la berretta che dovevano tenere in campo anche in chiesa, "eccetto nell'altare del sacramento". Se trovate prive di questo segno distintivo erano condannate alla pena della frusta. Una precisazione indicava come meretrici "quelle che sonno pubblicamente reputate tali et che tengono scuola aperta a tale esercizio". Almeno in questo caso appare chiaro che la berretta valeva a distinguere donne di cattiva o dubbia fama<sup>48</sup>. Quanto previsto nel 1559 viene un po' modificato trent'anni più tardi quando a cortigiane e meretrici sono applicate le stesse restrizioni che valevano per le altre donne ed in più imposto l'obbligo di portare sempre in capo la berretta. Un provvedimento preso sempre a Perugia a fine secolo-precisamente nel 1595-rinnovava la proibizione di berrette e cappelli con ornamenti d'oro o con piume, ma concedeva "quattro o sei penne di scarsini o di aironi" da mettere sul cappello<sup>49</sup>: caso destinato a restare un unicum. A Città di Castello nel 1507 la berretta gialla serviva a segnalare gli ebrei, mentre le donne ebraiche erano tenute a indossare un velo giallo<sup>50</sup>.

In pieno Quattrocento erano dunque lecite cuffie di filo d'oro, reti sempre di filo d'oro o cappelli di seta semplici privi di ornamenti d'oro o d'argento e al più ornati con un cordone o un velo. Se le berrette erano proibite, i cappelli erano consentiti solo quando confezionati, si precisa a Città di Castello, con tessuto non vietato e privi di medaglie, piume, penne, puntali, ricami e cordoni<sup>51</sup>. Il balzo, che sappiamo essere molto diffuso nel XV secolo, per essere consentito doveva risultare, a tenore di Statuto emanato a Foligno nel 1448, "altum ad plus uno summisso et non ultra"<sup>52</sup> e privo di ricami, di perle e di altre pietre e non confezionato con broccato d'oro o d'argento.

Giovanni da Capestrano esprime una posizione fortemente critica nei confronti di penne e pennacchi, un ornamento del quale non era da lui previsto il ricorso in alcun caso. Le penne erano condannate e basta in quanto servivano solo ad ostentare, in chi le indossava, vanità e leggerezza della quale, peraltro, le piume sono simbolo per eccellenza<sup>53</sup>. Se per alcuni ornamenti il severo francescano ammetteva la possibilità di un uso moderato per causa ragionevole, per le penne non vi era scusante. Al momento di affrontare il tema della superfluità essa viene definita in ordine alla preziosità, al piacere e alla curiosità. La superfluità è un vizio dalle molte facce e la curiosità, espressa da forme inedite e gratuitamente originali, svela uno dei volti di questo peccato. Per rendere concretamente l'idea della curiosità nell'ambito della superfluità il capestranese chiama in causa i berretti a grandi falde che alcuni portavano abbondantemente riverse all'ingiù, altri ritorte all'insù come una torre, anzi come due o tre torri. Alcuni, afferma il francescano sulla falsariga di Bernardino da Siena, "portano i cappucci col rostro ritorto da un lato, altri all'indietro, altri eretto come fusto di lattuga, altri pendente ridosso per largo e per lungo": tutti copricapi condannati<sup>54</sup>.

A disapprovare le berrette erano anche, come abbiamo visto, i legislatori pronti a riservarli, come si usava a Perugia, alle meretrici. La condanna nasceva probabilmente dal fatto che erano ritenute

---

<sup>46</sup> Vedere rispettivamente: *La legislazione suntuaria. Emilia-Romagna*, cit., p.185 e *La legislazione suntuaria. Umbria*, cit., p. 189.

<sup>47</sup> *La legislazione suntuaria. Umbria*, cit., p. 193.

<sup>48</sup> *Ivi*, p. 197.

<sup>49</sup> *Ivi*, p. 244.

<sup>50</sup> *Ivi*, p. 325. Sul segno degli ebrei vedere: Ariel Toaff, *La vita materiale*, in *Gli ebrei in Italia*. Storia d'Italia. Annali, 11, Torino Einaudi 1996, pp.237-263, in partic. pp. 257-261 e Danièle Sansy, *Marquer la différence: l'imposition de la rotelle aux XIIIe et XIVe siècle*, in "Médiévales", 41, 2001, pp. 15-36.

<sup>51</sup> *Ivi*, p. 332.

<sup>52</sup> *Ivi*, p. 409.

<sup>53</sup> Giovanni da Capestrano, *Degli ornamenti*, cit., p. 87

<sup>54</sup> *Ivi*, p. 94.

un copricapo prettamente maschile, come si ricava dal provvedimento preso a Modena nel 1549 con il quale, dopo aver precisato che per “conservar la distinzione dell’ordine maschio dal femminile si proibisce a tutte le donne, siano chi si vogliono, portar in publico o mostrarsi in abito vestite da maschi” si vietava loro di “portar birette di sorte alcuna, se forse non le accadesse fuor di casa andar la notte per occorrenza o in villa”<sup>55</sup>. Solo in casi del genere erano consentiti alle donne berrette o cappelli ma senza piume ed altri ornamenti proibiti. Nella normativa emanata sempre a Modena nel 1563 si precisa che le berrette in capo erano vietate alle donne di giorno in città ma consentiti di notte “et in villa, sì nello andarvi come nel tornare”<sup>56</sup>. La stessa normativa concedeva al massimo cuffie d’oro o d’argento filato e consentiva qualche ornamento da testa d’oro alle spose recenti, nel primo e nel secondo anno dalle nozze, purché gli ornamenti non superassero il valore di 25 scudi<sup>57</sup>. Ancora a Modena si stabilisce nel 1564 quali sono gli ornamenti consentiti per ogni parte del corpo e a proposito del capo si ribadisce che la berretta è consentita alle donne solo “di notte et in villa”<sup>58</sup>. La berretta era effettivamente un capo maschile ma non adatta a tutti gli uomini: solo villani eccessivamente pomposi potevano mettersi addosso berrette bellissime di velluto che li esponevano a riprovazione. Tommasino de’ Bianchi, “cavallero modoneso” e noto cronachista, critica in una lettera indirizzata nel 1538 al duca siffatti usi ed osserva che un tempo “li vilani boni lavoratori de nostra posesione andavano vestiti di pano del colore della lana alle soe pecore, con una coregia de coramo cinta e la maggior parte senza berta comme già piaceva al signor da Este”<sup>59</sup>. La berretta alla capitanesca era diffusa fra i condottieri e gli agenti governativi ma il copricapo maschile più in uso era il mazzocchio che, diversamente dalle berrette, non pare fosse ambito anche dalle donne. Il mazzocchio era un cilindro di tessuto imbottito che si collocava in testa come una corona ed intorno al quale si sistemavano braccia e braccia di tessuto (foggia) fino a riempire la parte centrale della calotta lasciandone ricadere una parte su un lato. Con questi due soli elementi: “ciambella” e striscia di tessuto si ricavavano copricapi vistosi, originali e molto decorativi dei quali non si parla nella legislazione suntuaria a meno che con il termine berretta non si intendesse anche lo “chaperon” forse assimilabile alla berretta alla capitanesca<sup>60</sup>.

Nonostante una certa uniformità di vedute nel vietare le berrette, al riguardo si registra qualche concessione: a Rimini nel 1573 cappelli e berrette sono consentiti alle donne di qualsiasi età e stato purché “schiette et senza piume o altra insegna” e ornate al massimo da un cordone o fascia di seta<sup>61</sup>. Le berrette proibite alle donne a Reggio Emilia nel 1550 in pubblico o in privato e consentite al più “per il tempo di notte o di viaggio”, ma senza pennacchi e altri ornamenti d’oro o ricami<sup>62</sup>, erano proibite in Chiesa dalla normativa bolognese del 1568 che consentiva di indossare fuori dalla chiesa berrette e cappelli solo se neri e privi di medagliette, pennacchi, piumette ed altri ornamenti d’oro o d’argento<sup>63</sup>. L’oro e l’argento in berretti e cappelli erano proibiti anche quando falsi<sup>64</sup> forse perché il metallo fasullo non era facilmente distinguibile dall’oro autentico. A Cesena nel 1575 alle donne, che fossero donzelle, maritate o vedove, erano proibiti cappelli o berretti con oro o argento battuto o filato, vero o finto, con medaglie o piume ed ornato solo con un cordone o benda o velo che non valesse più di mezzo scudo<sup>65</sup>. Nel 1584 si concede in più di orlare di seta detto cappello o berretta nell’estremo della falda.

Se la berretta era in alcune città il segno di distinzione per le meretrici, in altre svolgeva questa funzione un velo azzurro: a Foligno nel 1556 si impone infatti alle donne disoneste “nell’andare o star fuor di casa, portare in testa sopra ogn’altro velo o cuffia un velo turchino d’un palmo e mezzo

---

<sup>55</sup> *La legislazione suntuaria. Emilia-Romagna*, cit., pp. 403-404.

<sup>56</sup> *Ivi*, p. 408.

<sup>57</sup> *Ibidem*.

<sup>58</sup> *Ivi*, p. 414.

<sup>59</sup> *Ivi*, p. 422.

<sup>60</sup> Sara Piccolo Paci, *Parliamo di moda*, 3 voll., Bologna, Cappelli 2004. Per il mazzocchio vedere vol. 2, pp. 35-37.

<sup>61</sup> *La legislazione suntuaria. Emilia-Romagna*, cit., p. 673.

<sup>62</sup> *Ivi*, p. 629.

<sup>63</sup> *Ivi*, p. 215.

<sup>64</sup> *Ivi*, p. 220.

<sup>65</sup> *Ivi*, p. 358.

di lunghezza e d'uno di larghezza”<sup>66</sup>. Se il velo turchino distingueva le donne di malaffare, quello giallo caratterizzava le ebee mentre il velo bianco era segno di lutto per la morte di un congiunto. Prima che il velo giallo fosse assunto a segno distintivo per le ebee, a Foligno lo indossavano le cristiane in lutto e ciò rischiava di confondere le idee e perciò si provvide a chiarire che il colore del lutto era il bianco<sup>67</sup>.

Le cuffie “d'oro overo d'argento filato” erano consentite: così a Rimini nel 1561 <sup>68</sup> e a Spoleto nel 1570<sup>69</sup> dove si precisa che la sposa ne poteva portare in dote una dozzina purché senza oro. L'oro in una o in due cuffie era concesso eccezionalmente alla sposa per ornamento della testa<sup>70</sup>. Con la cuffia in testa le donne di diversa condizione sociale affrontano l'età moderna. Ricamate o plissettate, candide oppure nere, preziose o semplicissime le cuffie nascondono e insieme decorano, ingentiliscono e proteggono, racchiudono i volti delle donne giovani o anziane entro una cornice che fino a tutto il XVII secolo caratterizza la rappresentazione femminile, soprattutto quella quotidiana e delle donne meno privilegiate. Nei confronti delle cuffie i moralisti non ebbero da recriminare, tanto da essere il copricapo delle monache, e nel concedere cuffie largheggiarono anche i legislatori. Alle donne non dispiacquero e l'accordo fu raggiunto forse nel nome del minimalismo (non sempre rispettato) e dell'innocenza evocata dalla capsula spesso candida e inamidata che oggi porta ancora in testa qualche rara neonata.

---

<sup>66</sup> *La legislazione suntuaria. Umbria*, cit., p. 477.

<sup>67</sup> *Ivi*, p. 478.

<sup>68</sup> *La legislazione suntuaria. Emilia-Romagna*, cit., p. 667

<sup>69</sup> *La legislazione suntuaria. Umbria*, cit., p. 703.

<sup>70</sup> *Ivi*, p. 716.